

Bando unico per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione - ANNO 2025

(Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998)

Il Comune di Montevarchi rende noto che, <u>a partire dall'1 settembre e fino all'1 ottobre 2025</u> i soggetti in possesso dei requisiti di seguito elencati possono presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione anno 2025, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla normativa vigente in materia.

-Richiamate le disposizioni in materia di controlli e sanzioni previste dal DPR n. 445/2000, dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii., e del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs n. 101 del 10 agosto 2018;

-Viste le delibere di Giunta Comunale n.149 del 31.07.2025 e n.155 del 19.08.2025 e la Determinazione dirigenziale n.791 del 21.08.2025 il presente bando è riservato ai cittadini che rientrano in almeno una delle sotto indicate categorie:

- 1. nucleo familiare composto soltanto da uno o più soggetti che abbiano compiuto, alla data del bando, il 65° anno di età;
- 2. presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%) o persona con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3 c. 3). Nel caso di minori: presenza di minore invalido o con handicap grave (L. 104/1992, art. 3 c. 3);
- 3. nucleo familiare composto da un solo genitore, con uno o più figli minori a carico, senza presenza di altri soggetti maggiorenni.

La domanda può essere compilata **esclusivamente on line**, collegandosi al link del servizio dedicato al contributo affitto 2025, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Montevarchi, che sarà attivo a partire dalla data di pubblicazione del bando.

Saranno dichiarate inammissibili e non sanabili in sede di opposizione le domande che:

- non siano state presentate entro il termine di scadenza previsto dal presente bando;
- non siano state presentate attraverso il servizio di inoltro on line predisposto sul sito del Comune di Montevarchi, relativo all'annualità 2025;
- non rientrino in almeno una delle tre categorie di riserva del bando, prima citate.

Art. 1 Requisiti per l'ammissione

A pena di esclusione, per essere ammessi al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti, alla data di apertura del bando:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato, non aderente all'Unione Europea, o apolidi, purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità o della ricevuta dell'avvenuta richiesta di rinnovo emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso (D.Lgs. 286/98 e ss.mm.ii.). In questo caso deve essere allegato alla domanda di contributo la copia del permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta di avvenuta richiesta di rinnovo;
- 2. nucleo familiare composto soltanto da uno o più soggetti che abbiano superato, alla data del bando, il 65° anno di età, oppure con presenza di uno o più soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%) o persona con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3 c. 3), oppure nucleo familiare con presenza di minore invalido o con handicap grave (L. 104/1992, art. 3 c. 3), oppure nucleo composto da un solo genitore, con uno o più figli minori a carico, senza presenza di altri soggetti maggiorenni;
- 3. residenza anagrafica nel Comune di Montevarchi, nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo. È possibile presentare domanda da parte di più nuclei residenti nello stesso alloggio se il contratto è cointestato a soggetti non appartenenti allo stesso nucleo anagrafico;
- 4. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo per abitazione principale, regolarmente registrato, in regola con il pagamento dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità, ovvero stipulato con l'opzione della "cedolare secca" (art.3 del D.lgs. n.23 del 14/03/2011), e riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica i soggetti richiedenti, nel Comune di Montevarchi. Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale agevolata e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché degli immobili inseriti nella categoria catastale A/10) in cui il richiedente abbia la residenza. Con riferimento a tale contratto, dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei a identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq. dell'alloggio stesso calcolati con le regole della normativa per la Tassa Rifiuti (TARI). Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori; Sono ammessi al contributo affitto anche i contratti di locazione stipulati dalle agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo;
- 5. non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP). L'eventuale assegnazione di alloggio ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;
- 6. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Montevarchi. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio

- è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- 7. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE. Il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- 8. le disposizioni di cui ai precedenti punti 6 e 7 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ciascuna fattispecie):
 - a. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa di cui è titolare;
 - b. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - c. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.555 del c.p.c.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità delle quote degli immobili stessi.

La documentazione dimostrativa delle condizioni su indicate deve essere obbligatoriamente allegata nell'apposito spazio della domanda on line.

- 9 valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;
- 10 non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fine ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 7 e 9 dal presente articolo;
- 11 essere in possesso di attestazione ISEE 2025 in corso di validità, redatta secondo la disciplina introdotta con DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, che riporti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), non superiore a € 32.456,72 e un valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 16.500,00.

Sulla base dei valori ISE e ISEE, riportati nell'attestazione e sulla base dell'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, è stabilita la collocazione nelle seguenti fasce:

FASCIA "A" - Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025, pari a € 16.033,42.

Incidenza del canone di locazione annuale al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

FASCIA "B" - Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025, pari a € 16.033,42, e l'importo massimo di € 32.456,72.

Incidenza del canone di locazione annuale al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.

Il Valore ISEE non deve essere superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P.).

Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, la somma dei loro valori I.S.E. e I.S.E.E. non potrà superare i limiti sopra specificati.

Per gli studenti universitari il valore ISE di riferimento è quello del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

In caso di I.S.E. dichiarato pari a zero o inferiore al canone di locazione, qualora anche il reddito complessivo rilevabile dalla DSU risulti inferiore al canone, il valore ISE sarà ritenuto incongruo e l'erogazione del contributo sarà possibile solo in presenza di espressa certificazione di assistenza economica da parte dei Servizi Sociali del Comune o di altra fonte di sostentamento, come di seguito specificato:

- a) in caso di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, il richiedente dovrà dichiararlo sulla domanda di partecipazione e la relativa certificazione sarà acquisita d'ufficio;
- b) in caso di aiuto economico da parte di una persona fisica oppure da altri soggetti il richiedente, oltre a dichiarare la fonte di sostentamento sulla domanda di partecipazione, dovrà allegare alla domanda la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzando il modulo predisposto dal Comune), contenente i dati anagrafici o ragione sociale, modalità, finalità e importo dell'aiuto prestato, con allegata copia del documento di riconoscimento e della documentazione reddituale;
- c) nel caso i redditi rilevabili dalla D.S.U. siano tali da giustificare il pagamento del canone, il richiedente dovrà dichiararlo sulla domanda di partecipazione e l'ufficio comunale dovrà verificare tale condizione.

Il Comune si riserva di compiere gli accertamenti e i controlli consentiti dalle vigenti norme relativamente all'entità dei redditi dichiarati riferiti all'intero nucleo familiare e a soggetti terzi, nel caso di sostentamento economico, per nuclei con I.S.E. zero o incongruo.

Le certificazioni I.S.E./I.S.E.E. che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni non verranno ammesse.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti entro la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande a pena di inammissibilità, e mantenuti fino al 31/12/2025, pena la decadenza dal beneficio, fatto salvo quanto previsto all'art.6 (ipotesi di cessazione in corso d'anno della validità del contratto).

Il contributo previsto non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani e altre misure di sostegno all'affitto.

Nel caso di componente del nucleo beneficiario di assegno di inclusione sociale (ADI) il contributo teorico spettante verrà decurtato dell'importo quota "B" del beneficio dell'Assegno riferito alla locazione.

Art.2

Nucleo familiare

La domanda di partecipazione al presente Bando è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Per nucleo familiare si intende i componenti della famiglia anagrafica in base all'art 3 del D.P.C.M. n.159/2013 e relative disposizioni attuative, composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di partecipazione al bando.

Qualora, a seguito delle verifiche svolte dall'ufficio, il nucleo dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE non fosse corrispondente allo stato di famiglia anagrafico, la domanda verrà esclusa dalla graduatoria provvisoria e dovrà essere presentata in sede di ricorso la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE corretta.

Si ricorda che i coniugi fanno sempre parte del nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento (art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 159/2013). Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Art.3 Documentazione da allegare e autocertificazione dei requisiti

La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modalità on line, tramite l'apposito servizio presente sul sito del Comune.

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i., ad eccezione dei seguenti documenti, che devono essere allegati, a pena di esclusione:

- 1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente, nel caso in cui sia cittadino extra UE o apolide, o di altro documento attestante la regolarità di cittadino non comunitario ai sensi dell'art.41 decreto legislativo 286/98 e s.m.i; oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
- 2. copia del certificato della competente ASL per i soggetti invalidi civili al 100%, o minori invalidi, o portatori di disabilità grave (come definiti dalla L. 104/1992, art.3 c.3) e/o di soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%), nel caso si rientri in questa sola categoria di condizioni fra le tre riservate per l'ammissione, di cui all'art.1 punto 2;
- 3. eventuale documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1 punto 8 del bando, in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero (es. sentenza di separazione/divorzio con assegnazione alloggio all'altro coniuge; provvedimento di pignoramento dell'alloggio, ecc.).

Vanno altresì allegati alla domanda i seguenti documenti:

- 1. attestazione I.S.E./I.S.E.E. non scaduta al momento di presentazione della domanda;
- 2. copia del contratto di locazione in corso di validità, regolarmente registrato;
- 3. copia del pagamento della tassa di registrazione per l'anno in corso (Mod. F23) se il contratto non è stato stipulato in regime di "cedolare secca";
- 4. (in caso di I.S.E. "zero" o incongruo) dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzando il modulo predisposto dal Comune), contenente i dati anagrafici o ragione sociale, modalità, finalità e importo dell'aiuto prestato, con allegata copia del documento di riconoscimento e della documentazione reddituale; oppure documentazione D.S.U. nel caso i redditi rilevabili dalla D.S.U. siano tali da giustificare il pagamento del canone;
- 5. copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
- 6. copia della sentenza esecutiva di sfratto, per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità colpevole.

Non verranno accettate eventuali integrazioni di documenti alla domanda, presentate oltre cinque giorni dalla data di chiusura del bando, eccetto la documentazione relativa alle ricevute di pagamento affitto e relativa ai punti 5-6-7-8 del successivo art.6 del bando.

Art. 4 Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria

L'Ufficio Casa procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Toscana, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.851 del 23.06.2025 e successive modifiche. Tale graduatoria degli ammessi verrà articolata sulle due distinte fasce di reddito A e B, di cui all'art.1 punto 11 del bando, sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza percentuale del canone sul valore dell'ISE.

Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B sono collocati i soggetti richiedenti rientranti nelle categorie ammesse al contributo per l'anno 2025:

- 1. nucleo familiare composto da uno o più soggetti che abbiano compiuto, alla data del bando, il 65° anno di età
- 2. presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%) o persona con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3 c. 3). Nel caso di minori: presenza di minore invalido o con handicap grave (L. 104/1992, art. 3 c. 3);
- 3. nucleo familiare composto da un solo genitore, con uno o più figli minori a carico, senza presenza di altri soggetti maggiorenni.
- Fascia A: comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti un valore I.S.E. uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2025, corrispondenti a € 16.033,42 rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%
- Fascia B: comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti un Valore I.S.E. compreso tra € 16.033,42 e € 32.456,72, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24%.

La graduatoria sarà formulata sulla base dell'incidenza del canone sull'ISE, nelle due fasce A e B citate. L'incidenza con percentuale più alta sarà collocata in testa alla graduatoria a decrescere fino al 14% (24% per la fascia B), limite per l'ammissione. Nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/I.S.E., si procederà ad effettuare un sorteggio mediante procedura informatica.

<u>In caso di valore I.S.E.E. superiore a € 16.500,00 oppure I.S.E superiore a € 32.456,72 la domanda non verrà ammessa.</u>

Il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

La graduatoria provvisoria e l'elenco provvisorio degli esclusi saranno pubblicati sull'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune per 15 giorni consecutivi, durante i quali potranno essere presentate opposizioni (tramite modulo disponibile sul sito del Comune e presso l'Urban Center - InComune) da parte dei soggetti ivi collocati, allegando all'istanza di ricorso i relativi documenti, <u>purché attinenti a situazioni soggettive ed oggettive esistenti alla data di pubblicazione del bando</u>.

Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva nei successivi 15 giorni. In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate dalla Commissione Comunale istituzionalmente nominata. Alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria definitiva e dell'elenco definitivo degli esclusi.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, il Comune di Montevarchi non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva. Le due graduatorie, provvisoria e definitiva, saranno pubblicate

sull'Albo Pretorio e sul sito del Comune, con omissione dei dati personali dei beneficiari e indicazione degli stessi mediante il numero di protocollo assegnato alla domanda.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia per l'anno solare di riferimento.

Art. 5 Durata ed entità del contributo

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2025 (o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta) fino al 31 dicembre 2025. I criteri per la liquidazione del contributo sono i seguenti:

- 1) l'importo del contributo teorico è determinato in rapporto all'incidenza del canone annuale (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risultante dall'attestazione ISEE.
- 2) ai sensi del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 7/06/1999 e successive norme regionali di attuazione, il contributo non potrà eccedere i seguenti importi:
 - <u>Fascia "A"</u>: l'importo massimo del contributo per tale fascia è pari a € 3.100,00;
 - Fascia "B" l'importo massimo del contributo per tale fascia è pari a € 2.325,00.
- 3) l'importo del contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto, calcolato in mesi interi e in dodicesimi, in funzione cioè del numero di mensilità pagate e documentate dal richiedente secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.
- 4) in caso di coabitazione o residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei coabitanti/residenti nell'alloggio;
- 5) non si darà luogo a ricalcolo o a rideterminazione della posizione in graduatoria in caso di canoni pagati in misura superiore a quelli dichiarati;
- 6) non saranno erogati contributi inferiori a € 200,00, ai sensi dell'art.5 della Delib. Della G.R.T. n.851 del 23.06.2025; tuttavia, in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa;
- 7) il contributo previsto dall'art.11 L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani e altre misure di sostegno all'affitto. Ove il richiedente o altro componente del nucleo familiare abbia usufruito di tali altri benefici pubblici, il contributo teorico sarà parametrato ai soli mesi in cui non vi è stata cumulabilità;
- 8) ai nuclei utilmente collocati nella vigente graduatoria per l'edilizia residenziale pubblica, in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data di disponibilità dell'alloggio.

La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

Qualora la dotazione finanziaria risultasse insufficiente a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune di Montevarchi si riserva di applicare eventuali riduzioni sul contributo teorico spettante, al fine di una maggiore redistribuzione delle risorse, per garantire l'erogazione del contributo prioritariamente ai soggetti presenti nella fascia A, eventualmente comprendendo anche gli utenti collocati in fascia B. Qualora il contributo non venga riscosso entro il 31 dicembre 2026, il beneficio si intende decaduto.

Art. 6 Modalità di erogazione del contributo

- 1. Il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione, entro il primo semestre del 2026, successivamente al ricevimento delle risorse regionali assegnate al Comune di Montevarchi e alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di locazione;
- 2. <u>entro e non oltre il **31 gennaio 2026** tutti gli ammessi al beneficio sono pertanto tenuti a far pervenire al Comune di Montevarchi le ricevute degli avvenuti pagamenti del canone di affitto;</u>
- 3. a tutti coloro che non avranno presentato le ricevute nel termine prescritto, o avranno presentato ricevute in numero inferiore ai mesi del contratto di locazione, l'amministrazione comunale erogherà il contributo rapportato in dodicesimi, sulla base delle rate effettivamente pagate e documentate;
- 4. le ricevute del pagamento del canone di affitto (con applicata marca da bollo), consegnate in copia fotostatica allegandole al modulo scaricabile dal sito istituzionale dovranno contenere i dati riferibili al locatario, al proprietario beneficiario, all'importo, al periodo temporale, all'ubicazione dell'immobile, e inoltre la firma leggibile di chi riceve il pagamento. Sono altresì accettabili, al posto delle ricevute, le distinte dei bonifici bancari o dei versamenti postali, gli estratti conto e altra documentazione di pagamenti tracciabili, contenenti i necessari dati identificativi. Vale infine come ricevuta di pagamento anche la dichiarazione (con marca da bollo) del proprietario attestante il regolare pagamento, con allegata fotocopia del suo documento di riconoscimento;
- 5. in caso di morosità del conduttore il proprietario dell'immobile può presentare una dichiarazione, prodotta in originale mediante l'apposito modulo scaricabile sul sito del Comune, e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, che attesti sia la disponibilità del proprietario a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo a sanatoria parziale della morosità (L. 269/2004), sia l'avvenuta rinuncia alla procedura di sfratto per morosità riferita all'anno 2025. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesti l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3, della Legge 431/98 modificato con Legge 269/2004);
- 6. l'eventuale rinnovo del contratto e/o l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione successiva alla prima annualità (oppure apposita dichiarazione del proprietario di casa attestante l'opzione della "cedolare secca") devono essere presentati entro il 31 dicembre 2025;
- 7. in caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato pro-quota ereditaria agli eredi legittimi sulla base della vigente normativa in materia di successioni. In tal caso, tutti i soggetti che ne hanno titolo dovranno presentare al Comune, entro il 31 gennaio 2026, apposita certificazione (denuncia di successione o

- atto notorio equipollente) che attesti il loro stato di diritto. In caso di decesso dell'intestatario del contratto accertato d'ufficio prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, e qualora non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà esclusa;
- 8. nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio situato nel Comune di Montevarchi, nel corso del 2025, il contributo è erogabile solamente previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda e tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto al valore I.S.E. di riferimento. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria;
- 9. nel caso di trasferimento in alloggio situato in altro Comune, sarà possibile erogare solamente la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nel Comune di Montevarchi, nell'alloggio a cui si riferisce la domanda;
- 10. Nel caso di componente del nucleo beneficiario di assegno di inclusione sociale (ADI) il contributo teorico spettante verrà decurtato dell'importo quota "B" del beneficio dell'Assegno riferito alla locazione.

Art. 7 Termini e modalità per la presentazione delle domande

- 1. La domanda di partecipazione al presente bando, deve essere presentata **esclusivamente online**, dall'1 settembre e fino all'1 ottobre 2025 mediante la procedura online che verrà attivata sul sito istituzionale del Comune di Montevarchi. Eventuali domande di partecipazione al presente Bando che dovessero pervenire con modalità diverse dalla procedura online dedicata non verranno ammesse in graduatoria;
- 2. Per accedere alla procedura di compilazione della domanda e dell'inserimento dei relativi allegati, occorre autenticarsi con SPID o CIE. La domanda può essere presentata esclusivamente da parte del soggetto che ha effettuato l'accesso alla sezione del sito tramite SPID o CIE.
- 3. La sottoscrizione della domanda include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Per coloro che incontrassero difficoltà a compilare la domanda on line in autonomia, il Comune ha organizzato un servizio di facilitazione digitale, in collaborazione con la Confraternita della Misericordia di Montevarchi, sito presso l'Ufficio InComune in via dei Mille n.7, prenotabile tramite richiesta telefonica ai numeri 055 91081 e 055 9108246 (ore 8,30-12,30 da lunedì a sabato, e anche ore 15,30-17,30 il martedì e il giovedì).

Per qualunque informazione o richiesta, gli interessati possono rivolgersi:

- all'Ufficio Casa, tel. 055 9108279 (ore 10-11 da lunedì a venerdì, e anche ore 14-16 il martedì e il giovedì), email: monrealed@comune.montevarchi.ar.it
- all'Ufficio InComune, tel. 055 91081 e 055 9108246 (ore 8,30-12,30 da lunedì a sabato, e anche ore 15,30-17,30 il martedì e il giovedì).

Art. 8 Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenibile o ottenuto. In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

In attuazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici comunali, l'Ufficio provvederà all'invio dei nominativi alla Guardia di Finanza per la verifica sui requisiti economici e patrimoniali dichiarati. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia e ai regolamenti comunali.

Art. 9 Informativa ai sensi Regolamento UE 679/2016 "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali"

La raccolta dei dati personali di cui al presente bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione - ANNO 2025 (Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998).

Tutti i dati comunicati dagli aspiranti all'ammissione in graduatoria sono trattati dal Comune di Montevarchi quale Titolare del trattamento, nella persona del Sindaco pro tempore, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente avviso. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 7, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

L'informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è pubblicata sul sito del Comune di Montevarchi, alla pagina: https://www.comune.montevarchi.ar.it/documenti/3445930/informativa-privacy-ufficio-casa e consultabile presso l'Ufficio InComune, sito in via dei Mille n.7, 52025 - Montevarchi (AR).

La Responsabile del procedimento è la dr.ssa Barbara Fantoni, Responsabile dei Servizi welfare e coesione sociale, politiche abitative, famiglie e minori, servizi all'infanzia ed istruzione, ufficio sport.

Montevarchi, 1 settembre 2025

LA RESPONSABILE Dr.ssa Barbara Fantoni